

COMUNE DI TRICERRO

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2022 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

PARERE DEL REVISORI DEI CONTI

La sottoscritta Dr.ssa Paola Barisone, Revisore dei conti del Comune di Tricerro

VISTO

- la proposta di variazione di bilancio 2022/2024 di cui al punto 2 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 25/11/2022 del 11.00 in ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 27/09/2022 ;
- La deliberazione n. 36 del 27 settembre 2022 adottata dalla Giunta comunale senza il preventivo parere del Revisore dei Conti di variazione del bilancio di previsione con una previsione di variazione delle entrate 2022 di complessive euro 221.216,00 e corrispondente variazione di spesa ;
- Ritenuto che il parere dell'organo di revisione **deve essere espresso sulla proposta di variazione al bilancio da adottarsi da parte della giunta anche se la medesima delibera debba essere adottata per motivi d'urgenza**, pur rilevando che la medesima delibera non riporta alcuna ragionevole motivazione della sussistenza di tale urgenza;
- Rilevato che non pare corretta la prassi di acquisire il parere sulla sola proposta di deliberazione consiliare di ratifica, esautorando il consiglio comunale di una sua competenza, così come individuata dall'art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL. ;
- Precisato che nel caso di mancata definizione dei rapporti sorti sulla base della variazione di giunta non ratificata dal consiglio comunale, i relativi oneri non possono essere inseriti nel rendiconto della gestione e dovrà pertanto essere attivata la procedura amministrativa di riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio che ne deriva;
- preso visione dello statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

- in relazione alla variazione di bilancio relativa alla progettazione della Scuola per l'Infanzia il revisore ricorda di non aver a tutt'oggi ricevuto documentazione relativa alla variazione di bilancio riferita al Bando per la progettazione della scuola dell'infanzia ed in ordine alla modalità di determinazione dell'importo indicato in bilancio oltrechè alle susseguenti spese da sostenere per la realizzazione;
- ricorda che ai sensi dell'art. 191 gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5;
- il revisore ricorda che in attuazione del PNRR l'ente locale dovrà rispettare la normativa speciale relativa alle semplificazioni e alla flessibilità in materia di contabilità, assunzioni di personale e procedure adottate al fine di favorire l'attuazione del "Pnrr" e del "Pnc" e verificare la legittimità dell'ottenimento da parte degli Enti Locali di finanziamenti "Pnrr", l'attuazione dei Progetti correlati e la corretta rendicontazione delle spese ammissibili ai contributi.
- Gli interventi normativi di semplificazione e flessibilità riguardanti la contabilità degli Enti territoriali sono tutti finalizzati a favorire l'attuazione del "Pnrr" e del "Pnc", ossia a consentire l'accertamento e l'utilizzo tempestivo dei finanziamenti del "Pnrr" e "Pnc", necessario per l'avvio della procedura di spesa, fin dall'emanazione dei Decreti di assegnazione delle risorse e a consentire la realizzazione anticipata dei cronoprogrammi; tali norme straordinarie/agevolative sono riepilogate con la Faq Arconet n. 48 del 15 dicembre 2021 e devono essere tenute in considerazione da parte degli Organi di revisione:
- ai sensi dell'art. 5, comma 4, Dl. 31 maggio 2021, n. 77, gli Enti potranno accertare le risorse del "Pnrr" e del "Pnc" sulla base della Deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'Amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti (art. 15, comma 4, Dl. n. 77/2021);
- in applicazione dell'art. 2, comma 2, del Dm. 11 ottobre 2021, gli Enti avranno la possibilità di accedere all'erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento;

- sulla base dell'art. 15, comma 3, Dl. 31 maggio 2021, n. 77, gli Enti, alla fine dell'esercizio, qualora alle entrate accertate non corrispondano impegni di spesa di pari importo, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, dovranno far confluire le risorse accertate nella parte vincolata del risultato di amministrazione. Tali risorse potranno essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo e il loro utilizzo sarà consentito anche agli Enti in disavanzo;
- poi, con l'art. 175, comma 3, lett. a), del Tuel, e dell'art. 51, comma 6, lett. a), del Dlgs. n. 118/2011, si prevede che gli Enti, per le risorse del "Pnrr" e del "Pnc" vincolate, potranno procedere ad effettuare variazioni di bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate;
- inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, n. 77/2021, gli Enti Locali dal 2021 al 2026 potranno anche variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti;
- e anche, sulla base dell'art. 9 Dl. 6 novembre 2021 n. 152, le Amministrazioni centrali titolari degli Interventi "Pnrr", a fine di favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti "Pnrr", nell'ambito delle risorse disponibili, potranno chiedere anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori.
- L'attuazione "Pnrr", prevedendo per il rilancio e la modernizzazione del Paese, la reingegnerizzazione dei processi e rilevanti Investimenti sul capitale umano, punta necessariamente sulla formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro attualmente in servizio e sulla capacità di programmazione dei nuovi fabbisogni di personale da individuare tramite Politiche di reclutamento mirate a focalizzare l'attenzione sull'acquisizione di competenze professionali adeguate.
- In tema di personale, il Revisore richiede all'Ente di eseguire una programmazione triennale dei fabbisogni di personale, con riferimento alla verifica delle capacità assunzionali, al rispetto dei limiti spesa e in generale al rispetto degli equilibri di bilancio come presupposto di garanzia della tenuta finanziaria dei piani occupazionali prospettati dall'Ente Locale. Detto quadro risulta

ora ulteriormente complicato dalla recente normativa, protesa ad una sollecita attuazione dei progetti “Pnrr”, che a partire dal Dl. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021, noto come “Decreto Reclutamento”, fino al Dl. n. 152/2021, poi convertito in Legge n. 233/2021, concernente “Disposizioni urgenti per l’attuazione del ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ (‘Pnrr’) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” – “Attuazione Pnrr”, ha previsto strumenti di finanziamento e maggiore flessibilità assunzionale, anche in deroga ai limiti ordinari, da parte degli Enti Locali sui quali i revisori sono chiamati ad effettuare le loro verifiche.

Tutto ciò premesso e considerato.

VISTO

- il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
- preso atto del parere favorevole comunicato dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CONSIDERATO

- le criticità già rappresentate all’ente e richiesta di documentazione integrativa ;
- tenuto conto che a tutt’oggi l’ente ha trasmesso il decreto del Ministero dell’Interno che riporta la graduatoria degli enti ammessi al Fondo per la progettazione definitiva ed esecutività relativa agli interventi di messa in sicurezza tra cui risulta al numero 2347 il Comune di Tricerro per euro 164.944,00; ;
- tenuto altresì conto che l’importo di euro 33.182,44 di entrate in conto capitale che finanziano la spesa corrente di cui euro 30.182,44 risultante dalla variazione di bilancio approvata con delibera del CC del 29.07.2022 mentre euro 3.000 derivano dai Fondi Scanzano applicati per finanziare le spese in conto capitale;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE

- In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto, come già rammentato nei precedenti pareri, che con delibera n. 101/2021/PRSP della Corte dei Conti Piemonte sono state rilevate criticità riferite all’annualità 2019 in ordine alla gestione dei residui passivi ed una difficoltà nella

gestione dei tempi celeri di pagamento con conseguente ritardo di pagamento delle transazioni commerciali nonostante il costante ricorso all'anticipazione di tesoreria.

- Il revisore ritiene che l'utilizzo costante dell'anticipazione di tesoreria determini una forma anomala di indebitamento trasformando l'anticipazione in una forma di debito a medio termine e si invita pertanto l'ente a porre in essere tutte le azioni necessarie al superamento di detta criticità di cassa.
- Il revisore sollecita altresì un costante monitoraggio dei residui attivi stante la bassa capacità di riscossione dei residui ai titoli 1 e 3 nonché la presenza di residui attivi prevenienti dalle gestione precedenti e conseguente sussistenza di una difficoltà di riscossione delle entrate e sollecita l'ente ad adottare le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio di bilancio;

Tutto quanto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

Parere favorevole invitando tuttavia l'ente ad un attento monitoraggio della situazione di bilancio stante le criticità rilevate.

Tricerro, lì 24.11.2022


Il Revisore dei Conti
Dr.ssa Paola Barisone

